



Città di Lainate

Settore 7 POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 133 DEL 10/07/2026

OGGETTO : CANTIERE STRADALE AREA EX FIAT ALFA ROMEO - APERTURA AL TRAFFICO DI NUOVO SOTTOPASSO ST01 SEGUITO DEI LAVORI DENOMINATI CAN_N4_ST1_R02

IL RESPONSABILE

Vista la nota prot. 18521/2026 trasmessa dalla Società Suardi S.p.A. (P.IVA 03231070164) - con sede in Predore (BG) Via Sarnico n. 66, con la quale, nell'ambito delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione, relative all'atto integrativo dell'Accordo di Programma per la ripermimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex FIAT-Alfa Romeo nei Comuni di Lainate, Arese e Garbagnate Milanese (RUP Ing. TORRESANI Stefano in carica presso Arx Italia), chiede di procedere alla apertura provvisoria al traffico di un nuovo tratto di viabilità, realizzato a seguito dei lavori denominati CAN_N4_ST1_R02 e consistenti in nr. 1 sottopasso in territorio di Lainate, connessi alla SP119 Via Luraghi come segue:

- Sottopasso ST01 strada a doppio senso di circolazione che collega la viabilità proveniente dal parcheggio posto a Sud della S.P.119 con la Via Fangio posta a Nord della S.P.119;

Esaminata la tavola di progetto esecutivo e il piano di segnalamento prodotti, allegati alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, nei quali è riportata la predetta tratta di nuova apertura e quelle ancora aree di cantiere;

Riscontrato che le strade di nuova apertura al momento non risultano collaudate e ai sensi dell'art. 13 del D.Lgvo 285/92 risultano ancora aree di cantiere in carico alla proprietà;

- che a tal fine la segnaletica è da integrare opportunamente a norma degli articoli 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/1992 per rendere edotti gli utenti della strada di tale condizione;

Ritenuto opportuno, per esigenze di sicurezza stradale, provvedere alla disciplina della circolazione, tenuto conto delle caratteristiche tecniche delle strade interessate e del traffico che vi si svolge;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento d'Esecuzione e Attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 - G.U. n. 226 del 26/09/2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;



Città di Lainate

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali;

Visto l'atto di determinazione n° 1064 del 23/12/2025 con il quale il sottoscritto è nominato Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale;

ORDINA

dal giorno 13 luglio 2026 e fino al termine dei lavori con il collaudo della nuova viabilità, giusta apposizione della prescritta segnaletica stradale di cui al piano di segnalamento allegato, l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

1) Strada di nuova apertura al traffico veicolare denominata a progetto "Sottopasso ST01":

- IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE nel nuovo sottopasso ST01 per quanti vi si immettano dalla esistente viabilità che congiunge l'area parcheggio posta a sud della SP 119 con la 1^ rotatoria di via Fangio posta a nord della SP 119;
- OBBLIGO di dare la PRECEDENZA al termine del sottovia all'innesto sulla medesima SP 119 verso Lainate;
- IL LIMITE DI VELOCITA' di 50 KM/h;
- La posa di RALLENTATORI OTTICI prima dell'imbocco della rampa;
- IL DIVIETO DI SORPASSO;
- DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO in corrispondenza dello svincolo verso il sottopasso ST02 per i veicoli provenienti da via Fangio con direzione Sud;
- DARE PRECEDENZA in corrispondenza della 1^ rotatoria per i veicoli provenienti dal sottopasso ST01 con direzione Nord di via Fangio;
- la posa di lanterne semaforiche che proiettino luce rossa quando il sottopasso non risulti percorribile;

DISPONE

che la segnalazione dell'area di cantiere, laddove ancora interessata dai lavori, dovrà essere adeguata al tipo d'intervento prevedendo idonei dispositivi di contenimento dello svio dei veicoli e di protezione delle utenze deboli (pedoni) in modo da salvaguardare la sicurezza della circolazione e degli operatori di cantiere, mediante la posa della seguente segnaletica stradale:

- a. Segnali di lavori in corso fig. Il 383 art. 31;
 - b. Segnale limite massimo di velocità 30 Km/h fig. Il 50 art. 116;
 - c. Segnale mezzi di lavoro in azione fig. Il 388 art. 31;
 - d. Segnale Divieto di sorpasso fig. Il 48 art. 116
 - e. Segnaletica ulteriormente prevista come da apposito allegato che costituisce parte integrante alla presente;
- che tutta la segnaletica stradale temporanea dovrà essere tenuta in stato di efficienza per tutta la durata dei lavori e la segnaletica permanente in loco eventualmente in contrasto dovrà essere opportunamente coperta;
 - che tutta la segnaletica stradale temporanea dovrà essere posata in regime di cantiere notturno corredata da appositi dispositivi luminosi per la visibilità notturna, affinché l'utenza percepisca per tempo la presenza dei cantieri e possa



Città di Lainate

porre in essere gli adeguati comportamenti previsti dal Tit. V^a del Codice della Strada;

DEMANDA

alla Soc. SUARDI S.p.A.- (P. Iva/c.f. 03231070164) - con sede in Predore (BG) Via Sarnico n.66, soc. esecutrice dei lavori, di cui il RUP Ing. TORRESANI Stefano, l'installazione della necessaria segnaletica stradale di cui ai precedenti punti indicati oltre ad attuare tutti i necessari provvedimenti a salvaguardia della sicurezza degli utenti della strada e degli addetti ai lavori durante il cantiere stradale, nel rispetto assoluto di tutte le disposizioni fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione, nonché delle prescrizioni fissate dal "Disciplinare Tecnico sugli Schemi Segnaletici di Cantiere" previsti dal D.M. Del 10.07.2002. Pertanto, il Comune di Lainate si ritiene esonerato da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni e/o sinistri che potrebbero verificarsi in caso di inosservanza delle disposizioni e delle norme di sicurezza, anche nei confronti di terzi, nonché, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, di eventuali richieste economiche per il risarcimento degli stessi;

DISPONE

La notifica, tramite pec, del presente provvedimento:

- alla Soc. SUARDI S.p.A. - (P. Iva/c.f. 03231070164) - con sede in Predore (BG) Via Sarnico n.66, in qualità di impresa esecutrice dei lavori - mail suardispa@legalmail.it;
- al RUP Ing. TORRESANI Stefano in carica presso Arx Italia - mail stefano.torresani@arx.ing

La trasmissione del presente provvedimento a:

- Servizio di Emergenza Pubblica del Soccorso Sanitario Regionale di Milano Niguarda 118-112 unico AREU - al seguente indirizzo mail aatmi@areu.lombardia.it;
- Servizio di Emergenza Pubblica del Comando Provinciale dei VV.FF. Di Milano 115, affinché ne dia comunicazione ai presidi territoriali di Rho e Garbagnate Milanese, al seguente indirizzo mail so.milano@vigilfuoco.it;
- Stazione Carabinieri di Lainate al seguente indirizzo e. mail: tmi27986@pec.carabinieri.it,
- Al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Lainate lavoripubblici@comune.lainate.mi.it,
- Al servizio convenzionato di segnalazioni situazione rete stradale della Città Metropolitana di Milano - , PL.COLuceVerde@comune.milano.it .



Città di Lainate

AVVERTE

1. che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:
 - giurisdizionale, in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sezione territorialmente competente;
 - straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza.
2. Ai sensi dell'art.8 L. 241/90 si avvisa che il Responsabile del Procedimento è Il Vice Commissario con funzioni di Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale di Lainate Dott. Federico Orlando;
3. Per le trasgressioni alle disposizioni del Codice della Strada previste dal presente atto, trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada - D. Lgs. N 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche - e dell'eventuale normativa vigente in materia.

Vice Comandante
Orlando Federico / InfoCamere S.C.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente